

563

(legge 7/2-1979 n. 59)  
IN MODO VIRTUALE

ALLA REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

N.R.G.5167/79

BOLO RISSOSO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Ud. 9.11.81

Composta dai sigg. Magistrati:

Dott. MARCHETTI Dino

cc. 1461

Presidente

rep. 315

Dott. FALCONE Alessandro

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

" CORDA Mario

Relasciata copia esecutiva

" BORRUSO Renato rel.

al Sig. Bianchi

" COCHETTI Franco

11 17 APR 1982

Consiglieri

H. CANCELLIERI

1294

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso proposto da:

FRATELLI VARIOLA, S.p.A. elett. dom. in Roma Via Flaminia

195 presso l'avv. Antonio De Luca che la rapp. e

difende con l'avv. Enzo Volli come da mandato in

calce al ricorso

Ricorrente

contro

DANAOS SHIPPING COMPANY S.A., elett. dom. in Roma

Lung.re Michelangelo 9 presso l'avv. Filippo Biamonti

che la rapp. e difende con l'avv. Giulio Dimini

1114

come da procura speciale

Controricorrente

avverso la sentenza n. 143/79 della Corte di Appello  
di Trieste in data 9.3.79\*14.4.79.

Sentita la rel. del cons. dott. Borruso Renato;  
per il res. l'avv. Biamonti;

Sentito il P.M. dott. Ferraiuolo Marino che conclude  
per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 22 maggio '74 la s.p.a. "Fratelli  
Variola", con sede in Trieste, prendeva a no-  
una motonave dalla s.p.a. "Danaos Shipping Compa-  
ny", con sede legale in Panama, ma, a quanto sem-  
prenderebbe da ciò che segue, di fatto greca. Il re-  
lativo contratto veniva stipulato a Genova su mc-  
di stampi predisposti dalla Danaos in lingua  
e inglese. In esso un'apposita clausola prevedeva  
che ogni eventuale controversia sarebbe stata ri-  
solta mediante arbitrato da svolgersi a Londra,  
ad opera di due arbitri nominati rispettivamente  
da ciascuno dei due contraenti e, in caso di di-  
scordo tra essi, da un arbitro diverso (c.d.  
"umpire") e che, comunque, la decisione sarebbe  
stata considerata definitiva e vincolante per en-  
trambe le parti.

Essendo successivamente sorte contesta-



zioni tra di esse, la "Danaos Shipping Company",  
avvalendosi della clausola compromissoria sopra-  
menzionata, nominava come proprio arbitro un in-  
glese residente a Londra notificandone la nomina  
il 28 luglio '76 alla s.p.a. "Fratelli Variola"  
con invito a nominare a sua volta il proprio ar-  
bitro nel termine di 14 giorni.

La società triestina non dava alcuna ri-  
sposta e, allora, l'arbitro inglese nominato dal-  
la "Danaos", preso atto del silenzio della conve-  
nuta, assumeva le funzioni di arbitro unico co-  
me previsto nella legge britannica ("Arbitration  
Act" del 1950). Anche di ciò veniva data debita  
comunicazione alla "Variola" che, però, continua-  
va a tacere, anche quando l'arbitro inglese le  
comunicava, con lettera raccomandata con avviso  
di ricevimento prima e, poi, con "telex" la propria  
ordinanza con cui fissava i termini per le produ-  
zioni e le deduzioni e l'udienza per la discus-  
sione fissata il 2 dicembre '76. La "Variola" o-  
metteva, così, di difendersi e l'arbitro unico  
inglese, con lodo del 9 dicembre dello stesso an-  
no, la condannava a pagare alla "Danaos" \$U.S.A.  
12.309.

Essendo falliti tutti i tentativi di ot-

- 4 -

tenere bonariamente dalla società triestina il pagamento di tale somma, la "Danaos" si vedeva costretta a citarla avanti alla Corte d'Appello di Trieste perché fosse conferita efficacia in Italia al lodo britannico ai sensi degli art. 11

2, 3 e 4 della convenzione di New York del 10 giugno '58 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri (resa esecutiva in Italia con l. 19 gennaio 1968 n. 62).

La procura alle liti veniva conferita

dall'attrice all'avv. Dimini di Trieste mediante atto pubblico rogato da un notaio greco al

Pireo, in cui si attestava che colui che la con-

feriva agiva come rappresentante della società

panamense Danaos legalmente costituita e operan-

te secondo la legge della Repubblica del Panama,

specificamente delegato per la firma della pro-

cura stessa, in virtù della delibera del consi-

glio d'amministrazione della società, di cui co-

ministrato la delibera veniva allegata alla procura

medesima.

La Variola si costituiva eccependo in-

nanzi tutto l'inefficacia della procura alle li-

ti anzidetta, non essendovi alcuna prova che i

partecipanti alla delibera suddetta rappresen-



tassero effettivamente il consiglio d'amministrazione della Danaos. \_\_\_\_\_

- 5 -

\_\_\_\_\_ Contestava, quindi, per varie ragioni che il lodo arbitrale emesso a Londra da un unico arbitro scelto dalla controparte potesse essere dichiarato efficace in Italia e chiedeva che la controversia fosse riesaminata nel merito. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ La Corte d'Appello di Trieste, su conforme parere del P.M., accoglieva la domanda della Danaos, dichiarando l'efficacia in Italia della sentenza arbitrale resa a Londra. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ La Corte basava la propria decisione sulle seguenti considerazioni: \_\_\_\_\_

1°- alla procura notarile, con cui era stato conferito all'avv. Dimini il mandato di difendere la Danaos, trovavasi allegata copia notarile del verbale dell'assemblea con cui il consiglio d'amministrazione della Danaos aveva designato alla unanimità il presidente dell'organo - che poi aveva conferita la procura all'avv. Dimini - a rappresentare la società nel presente giudizio.

\_\_\_\_\_ La precisione ed esaurienza dell'atto, recepito a corredo ufficiale del rogito notarile, non lasciava, quindi - fuori di astratti ipoteti \_\_\_\_\_







alla legge britannica (cioè del Paese dove il lodo doveva pronunciarsi); anzi, tutto lasciava presumere (persino la lingua usata per stipulare il contratto) che essi avessero voluto preferirla.

Comunque, anche supponendo che le parti non avessero indicata la legge da applicare, si sarebbe dovuta pur sempre applicare la legge britannica ai sensi dell'art. V della Convenzione di New York; essendo la legge del Paese ove il lodo doveva essere pronunciato.

Doveva considerarsi, pertanto, perfettamente legittimo che l'arbitro nominato dalla Danaos, non avendo la Variola aderito all'invito di nominarne uno proprio, avesse agito quale arbitro unico, essendo ciò previsto dalla legge britannica (Arbitration Act del 1950);

5°- essenziale agli effetti della deliberazione era il fatto che nella specie il contraddittorio era stato perfettamente rispettato, in quanto la Variola era stata debitamente informata della nomina dell'arbitro da parte della Danaos e della procedura di arbitraggio e tutti i termini di tempo in essa fissati (primo tra tutti quello di 14 giorni lasciato dalla Danaos alla Variola per procedere alla nomina di un proprio arbitro in misura





doppia rispetto a quella prevista nell'Arbitration Act) dovevano considerarsi perfettamente congrui per l'abbondanza e rapidità dei mezzi di comunicazione odierni (non solo postali) nell'ambito dei paesi europei;

6°- il lodo emesso dall'arbitro inglese doveva considerarsi definitivo, sia perché la Variola non aveva dimostrato in alcun modo che non lo fosse stato, sia perché il lodo veniva dichiarato espressamente definitivo e vincolante e nella clausola compromissoria e nell'Arbitration Act. Agli affetti della deliberazione non era necessario, invece, che il lodo fosse stato dichiarato esecutivo dall'autorità giudiziaria del Paese ove è stato pronunciato, essendo sufficiente al riguardo che esso - assunto legittimamente nella sua eszustiva autonomia negoziale e processuale - fosse definitivo;

7°- la Variola non poteva dolersi di una pretesa mancanza di motivazione del lodo "de quo", sia perché tale difetto avrebbe dovuto eventualmente farsi valere davanti al giudice britannico, sia perché non sussisteva, in quanto la chiara ed analitica esposizione nel lodo delle poste creditorie della Danaos e il richiamo, benché sinteti-



co, alla loro documentazione dovevano considerarsi pienamente sufficienti. (a tacere del passivo comportamento della Variola) a dare convincente spiegazione della decisione adottata;

8°- la controversia - contrariamente a quanto richiesto dalla Variola - non poteva essere riesaminata nel merito in quanto l'art. 798 c.p.c., - il quale prevede tale riesame quando la sentenza straniera da delibare sia stata pronunciata in contumacia - trova applicazione solo nei confronti delle sentenze conclusive di un ordinario giudizio di cognizione e non anche, pertanto, delle pronunce arbitrali.


Avverso la suesposta sentenza della Corte d'Appello di Trieste, la s.p.a. "Fratelli Variola" ricorre per cassazione in base a sette motivi. Resiste con controricorso la società "Danaos Shipping Company". La Variola ha anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso la Variola denuncia l'insufficienza della motivazione adottata nell'impugnata sentenza per ritenere la procura "ad litem" esibita dal difensore della controparte sicuramente proveniente dagli organi debi-

tamente rappresentativi della società panamense "Danaos Shipping Company", in quanto la Variola aveva eccepito la mancanza in atti di qualsiasi prova atta a dimostrare che coloro i quali il 21 maggio '77 si erano adunati al Pireo per autorizzare la Danaos a promuovere il presente giudizio fossero effettivamente, secondo il diritto panamense, i componenti del consiglio d'amministrazione della società stessa, mentre la Corte d'Appello di Trieste si era limitata a constatare la veridicità di tale adunanza, senza curarsi affatto di verificare la legittimazione dei partecipanti ad essa.


Il motivo è infondato in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare anche recentemente (cfr. sent. n. 785 dell'80), qualora sia parte del processo una persona giuridica, la persona fisica, che stia in giudizio e rilasci il mandato al difensore nella qualità di organo di detta parte, non ha l'onere di dimostrare tale veste, mentre l'eventuale inesistenza di tale rapporto organico, che è presunto, deve essere provata da chi l'eccepisce. Orbene, nella specie, non soltanto la Variola ha omesso di fornire tale prova limitandosi in sostanza a formulare





semplici sospetti dovuti a mere ipotesi, ma vi è anzi, quanto meno, - come rilevato dai giudici di merito - un inizio di prova contraria ravvisabile certamente nelle dichiarazioni contenute nell'atto pubblico rogato al Pireo da un notaio greco e nell'allegato verbale assembleare del consiglio d'amministrazione della "Danaos", debitamente legalizzato in Panama, circa la legittimazione del conferente la procura medesima.

Col secondo, terzo e quarto motivo la ricorrente sostiene che la convenzione di New York del 10 giugno '58 (resa esecutiva in Italia con l. 19 gennaio 1968 n. 62) può sì essere applicata in Italia quando non vi abbia aderito lo Stato sul cui territorio il lodo sia stato pronunciato, ma mai quando non vi abbia aderito uno degli Stati cui appartenga una delle parti contraenti. Nella specie, pertanto, non si sarebbe potuta applicare, essendo pacifico che il Panama non vi ha aderito e che la società Danaos è panamense. Conseguentemente, trattandosi di un contratto stipulato a Genova tra una società italiana e una società panamense, avrebbe dovuto applicarsi il diritto italiano e non già quello inglese, che i contraenti non avevano affatto convenuto di pre



scegliere, come i giudici triestini arbitrariamente avevano ritenuto sul rilievo inconsistente che il contratto era stato redatto in inglese.

Come ulteriore conseguenza non avrebbe potuto ritenersi sufficiente, ai fini della validità della clausola compromissoria "de qua", il suo inserimento in un contratto scritto, mancando la specifica approvazione richiesta dagli art. 1341 e 1342 del codice civile italiano.

I motivi come sopradedotti contrastano con la costante giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è ora ragione di discostarsi, tanto più che la ricorrente non ha neppure tentato di confutarla.

Invero, con sentenza delle S.U. n° 470 del '70 (e poi con la sentenza n° 2969 del '73) si è affermato che la convenzione di New York del 10 giugno '58 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con l. 19 gennaio '68 n. 62, si applica anche nei rapporti fra il cittadino italiano e il suddito di uno Stato non aderente alla convenzione, in quanto il legislatore ita-

liano, nel recepirla, non si è avvalso della potestà, riconosciutagli dall'art. 3 n° 1, di li-



mitarne l'ambito sulla base della reciprocità

- 13 -

nei confronti dei soli Stati contraenti.

Pertanto non ha alcun rilievo, ai fini della presente controversia, che il Panama abbia o no aderito alla predetta convenzione.

Ciò posto, dalla sua applicabilità discende che:

a) ai sensi degli art.li 4 e 5 di essa avrebbe dovuto la Variola, nei cui confronti il lodo arbitrale venne invocato, dimostrare l'eventuale invalidità della clausola compromissoria o della nomina dell'arbitro in base al regolamento contrattuale, o, in difetto, alla legge dello Stato in cui il lodo fu reso, cioè - nella specie - della Gran Bretagna (cfr. in tal senso sent.ze n. 272 del '77 e 2448 dell'80);


b) giustamente, quindi, nell'impugnata sentenza si è fatto riferimento in proposito unicamente alla legge inglese perché, se può essere controverso che le parti, all'atto della stipula del contratto di noleggio, avessero voluto prescoglierla come legge regolatrice del loro rapporto, è, invece, incontroverso che non fecero riferimento né alla legge italiana né alla legge di altri Stati, sicché in tale situazione, ai sensi del-

l'art. V° lett. a) della predetta convenzione, non poteva essere applicata altro che la legge del Paese ove il lodo era stato pronunciato;

c) non era necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1341 del nostro codice civile, in quanto tale norma trova deroga nell'art. II° della predetta convenzione internazionale, che, in proposito, si limita ad esigere che l'accordo relativo all'arbitrato risulti da uno scritto firmato dalle parti ovvero da uno scambio di lettere o telegrammi (conf. S.U. sent. n° 1259 del '75, 2392 del '78 e 4746 del '79 e, della 1° Sez., 5378 dell'80).

Col quinto motivo di ricorso la Variorio muove tre censure diverse e precisamente:

A) avendo i contraenti previsto espressamente in giudicato per poter essere riconosciuto, nella clausola compromissoria un arbitrato ad opera di due arbitri nominati da ciascuna delle parti (ed eventualmente anche di un terzo) e non essendovi alcuna ragione di applicare nella specie la legge britannica (e, quindi, l'Arbitration Act), l'arbitro nominato soltanto da uno dei contraenti non si sarebbe potuto mai convertire legittimamente in giudice unico: così essendo avven-





nute, mancherebbe la condizione prevista per la dichiarazione di efficacia in Italia di sentenze straniere nel n. 1 dell'art. 797 c.p.c.;

B) tenuto conto che, secondo il codice processuale italiano, i tempi di comparizione sono di 30 giorni se il luogo della notificazione si trova nell'ambito dello stesso Tribunale, e di 90 giorni nell'ambito dell'Europa, il termine di 14 giorni concesso alla Variola per la nomina del proprio arbitro non poteva in nessun caso ritenersi congruo, sicché alla dichiarazione di efficacia in Italia del lodo "de quo" osterebbe anche quanto disposto nel n. 2 del citato art. 797;

C) la Corte d'Appello di Trieste avrebbe violato anche il principio fissato dall'art. 797 n. 4 c.p.c. e l'art. 5 lett. d) della Convenzione di New York, secondo cui il lodo deve essere passato in giudicato per poter essere riconosciuto, in quanto, nella specie, non vi era alcuna prova che esso non fosse stato impugnato o, comunque, non fosse più soggetto ad alcuna impugnazione, né poteva attribuirsi alcun valore, in difetto di tale prova, al fatto che le parti avessero convenuto di considerare definitivo il lodo anche se tale non era secondo la legge dello Stato in cui

fu pronunciato.

La censura sub A) trova la sua confutazione in quanto è stato già detto in precedenza circa l'applicabilità nella specie della legge inglese e, quindi, anche dell'Arbitration Act.

La censura sub B) urta contro i seguenti tre principi:

1°- il riconoscimento di una sentenza arbitrale straniera può trovare ostacolo nella esiguità del termine assegnato per la comparizione davanti agli arbitri, ai sensi dell'art. V° della convenzione di cui trattasi, solo quando la parte interessata deduca e dimostri che quel termine abbia in effetti precluso la tempestiva conoscenza del procedimento arbitrale ovvero l'esercizio del diritto di difesa (cfr. sent. n. 5378 dell'80).

La Variola non solo non aveva mai dimostrato e neppure dedotto l'impossibilità in concreto di nominare un proprio arbitro entro 14 giorni dal ricevimento della lettera con cui la Danaos la invitava a farlo, ma non si è data neppure la pena di spiegare perché - come rimproverabile dalla controparte - non abbia mai neppure risposto alcunché alla raccomandata e al "telex" inviatole dall'arbitro inglese per informarla del-



la data di discussione avanti a lui della contro-  
versia, come certamente un elementare senso di  
correttezza avrebbe imposto;

2°- l'art. 797 n. 2 c.p.c. affida ai giudici del-  
la deliberazione un'indagine di natura discreziona-  
le circa la congruità del termine di comparizio-  
ne assegnato alla parte convenuta nel giudizio  
svoltosi all'estero e conclusosi con la deliben-  
da sentenza, onde l'apprezzamento, compiuto a ta-  
le riguardo dai giudici stessi, è incensurabile  
in sede di legittimità (cfr. sent. n. 930 del '62,  
682 del '67, 211 del '68, 1367 del '71);

3)- tale apprezzamento deve essere compiuto in  
piena indipendenza anche rispetto alle norme pro-  
cessuali italiane, onde la possibilità che venga  
riconosciuto congruo anche un termine minore di  
quelli stabiliti nell'art. 163 bis del nostro co-  
dice di procedura civile (conf. sent. n. 1279 del  
'77 e 855 del '61).

Anche la censura sub C) trova la sua  
puntuale confutazione in un precedente di questa  
Corte (sent. 2448 dell'80), che ora non può che  
essere confermato. Invero, la convenzione di New  
York, svincolandosi dal meccanismo del doppio  
"exequatur" richiesto precedentemente dalla con-

venzione di Ginevra del 1923 e del 1927, considera, ai fini del riconoscimento e dell'esecutorietà negli Stati contraenti, le sentenze arbitrali pronunziate in uno dei detti Stati indipendentemente dall'efficacia esecutiva che potrebbe loro essere attribuita da un diverso e successivo intervento dei giudici del medesimo Stato, previsto dalla clausola arbitrale o richiesto dalle parti per procedere ad esecuzioni coattive, tanto vero che la suddetta convenzione fa riferimento alle sentenze arbitrali "obbligatorie" fra le parti, senza alcun riferimento alla loro esecutorietà.

Col sesto motivo di ricorso la Variola

sostiene che al lodo "de quo", per il rispetto di un principio di ordine pubblico peraltro polemico, non poteva essere attribuito il valore di una sentenza internazionale, ma soltanto di una sentenza privata, essendo totalmente privo di motivazione non apodittica.

Per respingere il suesposto motivo è sufficiente rilevare che esso è basato su un presupposto di fatto insussistente: i giudici di merito, infatti, hanno accertato che la decisione emessa dall'arbitro inglese doveva considerarsi



pienamente motivata anche in base al diritto processuale italiano, avendo egli chiaramente esposto quali erano i crediti vantati dalla "Danaos" e su quali documenti si fondassero: il che era più che sufficiente a farne accogliere la domanda, anche in considerazione dell'inspiegato e inspiegabile comportamento processuale tenuto dalla Variola, da cui ben poteva il giudice - come espressamente previsto nell'art. 116 del nostro c.p.c. - desumere argomenti integrativi di prova. Il convincimento espresso dalla Corte d'Appello di Trieste circa l'esistenza e la congruità della motivazione nel lodo inglese è, pertanto, ineccepibile.

Col settimo motivo di ricorso la Variola lamenta che nella specie, potendosi applicare non la convenzione di New York o altro accordo internazionale, ma soltanto la legge italiana, sia stata respinta, in violazione dell'art. 797 c.p.c., l'istanza di riesame della controversia nel merito, pur trattandosi di sentenza straniera pronunciata in contumacia.

Anche quest'ultimo motivo di ricorso è infondato in quanto - a prescindere dal fatto che per le ragioni in precedenza esposte la convenzio



ne di New York nella specie era perfettamente applicabile - l'art. 798 del nostro c.p.c. - il quale prevede il riesame del merito della causa da parte della Corte d'Appello adita per la deliberazione di sentenza straniera quando questa sia stata pronunciata in contumacia - trova applicazione solo nei confronti delle sentenze conclusive di un ordinario giudizio di cognizione e non anche, pertanto, delle pronunce arbitrali. E, ciò perché il procedimento arbitrale, ancorché soggetto al rispetto del principio del contraddittorio, manca di un atto di citazione che dia ingresso alla possibilità di costituzione in giudizio e presenta, comunque, complessive caratteristiche strutturali incompatibili con la configurabilità di una contumacia in senso tecnico-giuridico alla quale non può essere equiparata la mera assenza o il disinteresse della parte allo svolgimento della procedura ritualmente incardinata (cfr. in tal senso sent. n. 459 del '78 e 42 del '75).

Il ricorso in esame deve, pertanto, essere rigettato in tutti e sette i motivi nei quali è stato articolato. Le spese seguono la soccombenza.



La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dalla s.p.a. "Fratelli Variola" condannandola a rifondere alla resistente le spese di questo grado di giudizio che liquida in lire 37.000, oltre a L. 1.000.000 per onorario.

Boll. 4200  
HG. 700

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1<sup>a</sup> sezione civile, il 9 novembre '81.

Roma (Mancini):  
Renato Brusco estens.

Depositata in Cancelleria

Oggi, 28 GEN. 1982

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*

23 FEB 1982

Registrata a Roma II

4984

quarantesimila/7007  
Bianchi

IL CA...  
(P...)

*[Handwritten signature]*

DIRETTORE...  
Gasp...



*[Handwritten signature]*